



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PUGLIA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DIMA	LUCIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI CARLO	CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DADDABBO	PASQUALE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2416/2016
depositato il 02/05/2016

- avverso la sentenza n. 3161/2015 Sez:15 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI
contro:
PORTO GIARDINO SPA
ZONA INDUSTRIALE 70015 NOCI

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

terzi chiamati in causa:
AG. RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:
NOCCO MICHELA
VIA SPARANO 27 70100 BARI BA

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420140037439822 IRES-ALTRO 2011

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 2416/2016

UDIENZA DEL

14/07/2017 ore 09:30

N°

2688/2017

PRONUNCIATA IL:

14 LUG. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 SET. 2017

Il Segretario

ASSIST. TRIBUTARIO
COLELLA Giuseppe

L



FATTO

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio legale - Direzione Provinciale di Bari, ha proposto appello, depositato il 02 maggio 2016, avverso la sentenza n. 3161/15/15 pronunciata il 23 settembre 2015 e depositata il 15 ottobre 2015, dalla Commissione Tributaria Provinciale – Sezione 15 - di Bari.

L'adita Commissione, con l'impugnata sentenza, ha accolto, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso proposto dalla _____ con sede

legale in _____, avverso la cartella di pagamento n. 014 2014 00374398 22 e il corrispondente ruolo n. 2014/900662, notificata a mezzo pec il 04 dicembre 2014.

L'opposto atto afferisce la richiesta di pagamento, conseguente ad iscrizione a ruolo, della somma di _____ dovuta a titolo di interessi IRES 2011 a seguito di controllo manuale, ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e 54-bis del D.P.R. n. 633/72, della dichiarazione mod. 760, come da comunicazione n. 47307 del 24 aprile 2014 ritualmente notificata.

La Società, con il ricorso introduttivo, eccepiva la nullità dell'opposta cartella per difetto di motivazione e dei principi di chiarezza, per illegittimità per violazione del principio "ne bis in idem" atteso che per il medesimo anno era stata notificata altra cartella di pagamento conseguente allo stesso controllo avente ad oggetto, fra l'altro, il pagamento degli interessi, nullità per mancanza della firma del responsabile del procedimento, illegittimità costituzionale dell'art. 17 del D. Lgs. n. 112/99 in merito all'addebito dell'aggio ritenuto esoso.

Il giudice di prime cure, assorbito ogni altro motivo, ha accolto il ricorso ritenendo fondato l'eccepito difetto di motivazione e dei principi di chiarezza atteso che la causale dell'opposto atto non farebbe riferimento all'effettivo motivo dell'iscrizione a ruolo in realtà disposta, diversamente da quanto riportato in descrizione, per ottenere il pagamento degli interessi maturati sulle somme dovute per l'intervenuta revoca dell'ordinanza di sospensione disposta nel processo riguardante la precedente cartella di pagamento, successivamente

SEZIONE N. 07

REG. GENERALE

N. 2416/2016

UDIENZA DEL

14/07/2017 ore 09.30

11



conclusosi con giudizio favorevole all'Ufficio.

L'Agenzia, con l'appello all'odierno esame, si duole della decisione di primo grado eccependo l'errata motivazione dell'impugnata sentenza per falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 sostenendo che il ruolo conteneva gli elementi necessari per l'individuazione delle ragioni del recupero e che la parte aveva piena contezza della sentenza che aveva determinato la revoca della sospensione per cui doveva aspettarsi che sarebbero intervenute le conseguenti azioni.

L'Ufficio conclude per la riforma dell'impugnata sentenza e dichiarazione di legittimità della cartella di pagamento oggetto del presente contenzioso, con vittoria delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

L'appellata Società, in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv.

con atto di controdeduzioni depositato il 30 giugno 2017, si è costituita nel presente grado per eccepire l'inammissibilità dell'appello, ex art. 53 -comma1- del D. Lgs. n. 546/92, per omessa indicazione di motivi specifici, e riproporre con il supporto di giurisprudenza di legittimità tutti i motivi del ricorso introduttivo. Conclude, in via pregiudiziale, per la sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ovvero, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello e, in via principale, per il rigetto del gravame con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CAP.

La , rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv.

con atto di controdeduzioni depositato il 09 giugno 2016, si è costituita nel presente grado per eccepire il difetto di legittimazione passiva in quanto le questioni dedotte dalla Società e i motivi di gravame proposti dall'Agenzia riguarderebbero esclusivamente l'attività dell'ente impositore e perché tutte le questioni ritenute assorbite dal giudice di primo grado, non impugnate dalla Società con appello incidentale, devono ritenersi passate in

SEZIONE N. 07

REG. GENERALE

N. 2416/2016

UDIENZA DEL

14/07/2017 ore 09.30

L(1)



giudicato, con vittoria di spese e compensi difensivi.

All'odierna udienza pubblica, ritualmente chiesta, previamente sentito il relatore sui fatti di causa e di diritto, la rappresentante dell'Agenzia,

si riporta ai motivi di appello e conclude per la riforma dell'impugnata sentenza, l'avv. _____ per delega del difensore della _____

i riporta all'atto di controdeduzioni, mentre il difensore della Società appellata insiste per il rigetto del gravame.

DIRITTO

Innanzitutto va affermata l'ammissibilità dell'atto di appello perché conforme al disposto di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 546/92 in quanto, come si vedrà, indicante le specifiche censure formulate nei confronti dell'impugnata sentenza.

Nel merito l'appello è infondato perché insussistente la censura per errata motivazione atteso che il giudice di prime cure ha, con congrua argomentazione, correttamente rilevato che la causale dell'opposto atto è affetta da violazione dei principi di chiarezza.

Infatti, la contestata cartella di pagamento inequivocabilmente riporta nella descrizione (pag. 2) quale causale "IRES Interessi" con specifica indicazione nel dettaglio a "Somme dovute a seguito di controllo manuale....." senza alcun riferimento né all'art. 39 -comma 2- del D.P.R. n. 602/73, né alla sentenza n. 1224/17/15 che avrebbe determinato la revoca dell'ordinanza di sospensiva della precedente cartella di pagamento oggetto di altro contezioso afferente la medesima annualità ed imposta che, secondo quanto affermato dall'Ufficio solo in sede di giudizio di primo grado, avrebbe costituito titolo per l'emissione della cartella oggetto dell'odierno giudizio, onde conseguire la riscossione da parte dell'erario degli interessi dovuti per il disconosciuto periodo di sospensione cautelare.

L'omessa indicazione di un pur minimo riferimento all'effettivo titolo della pretesa tributaria, connessa alla revoca della richiamata ordinanza cautelare,

SEZIONE N. 07

REG. GENERALE

N. 2416/2016

UDIENZA DEL

14/07/2017 ore 09.30

L



SEZIONE N. 07
REG. GENERALE
N. 2416/2016
UDIENZA DEL
14/07/2017 ore 09.30

comporta che la causale "IRES interessi" riportata nell'opposta cartella, oggetto dell'odierno contenzioso, come definita nel dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti (v. pag. 2) qualifica la pretesa tributaria quale *"somme iscritte a ruolo per controllo modello unico società di capitali, enti commerciali ed equiparati a seguito del controllo della dichiarazione mod. 760 anno d'imposta 2011 somme dovute a seguito del controllo manuale ex art. 36 bis DPR 600/73 e/o ex art 54 bis DPR 633/72. Comunicazione n. 47307 del 24/04/2014 spedita con raccomandata n. 147131102714 e recapitata il 30/04/2014"*.

Tale causale, fra l'altro espressamente riferita ad attività dell'Ufficio antecedente alla sentenza cui è conseguita la revoca dell'ordinanza di sospensiva, comporta che il titolo posto a fondamento della pretesa, in quanto identificabile esattamente in quello posto a base della precedente cartella di pagamento n. 01420140021953092 avente ad oggetto la medesima imposta ed annualità con irrogazione delle sanzioni ed interessi, si pone, come rilevato dal giudice di prime cure, in palese violazione del principio del *"ne bis in idem"* e, quindi, del divieto della doppia imposizione sancito dall'art. 67 del D.P.R. n. 600/73, e viziata per difetto di chiarezza..

Se effettivamente l'Ufficio intendeva recuperare gli interessi dovuti per il sconosciuto periodo di sospensione della precedente cartella esattoriale aveva l'obbligo, derivante dai principi generali di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990 come recepiti in campo tributario dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Cass. n. 26330/2009) di rendere, con idonea e congrua motivazione dell'atto, espressamente edotta la Società contribuente dell'effettivo titolo della pretesa tributaria con richiamo alla sentenza che ne aveva determinato il presupposto e alla norma di riferimento, onde consentire l'agevole e certa identificazione della causale e consentire l'eventuale apprestamento di ogni azione di verifica e di tutela.

L'



Ne consegue che l'impugnata sentenza è priva di censura atteso che, diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio, il giudice di prime cure ha correttamente rilevato la violazione dei principi di chiarezza sanciti dall'art.7 della legge n. 212/2000, per difetto di motivazione in quanto in effetti l'opposto atto carente dell'indicazione degli effettivi presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base del provvedimento.

In definitiva, assorbita e/o inammissibile ogni altra questione non proposta dalle parti nei modi e termini prescritti dal comma 2 dell'art. 54 del D. Lgs. n. 546/92, l'appello va rigettato e, ex art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 come novellato dall'art. 9 - comma 1, lett. f) - del D. Lgs. n. 156/2015, le spese seguono la soccombenza e sono da liquidarsi tenendo conto delle riduzioni consentite dal D.M. n. 55/2014 in considerazione del valore della lite e della complessità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria /Regionale della Puglia – Sezione 7 – di Bari, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dall'Agenzia e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza. Spese a carico dell'appellante Agenzia da liquidarsi in favore dell'appellata Società.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2017.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

SEZIONE N. 07

REG. GENERALE

N. 2416/2016

UDIENZA DEL

14/07/2017 ore 09.30